

TI_GERICHTE 11.2021.114 vom 24. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.114

FR: TI_GERICHTE 11.2021.114 du 24 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2021.114 del 24 aprile 2023

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede (fr. 252 751 .–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 17 agosto 2021 (tracciamento dell'invio n. 98._____, agli atti) . Inoltrato il 27 agosto 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 000.00

A parere del primo giudice, tale modo di procedere è conforme sia al diritto svizzero (art. 86 CO), che a quello italiano (art. 1193 del Codice civile italiano), giacché in mancanza di una dichiarazione del debitore al momento del pagamento o di altre pattuizioni spetta al creditore stabilire le modalità di computo dei pagamenti parziali ricevuti. Egli ha così rimproverato alla committente di non avere “evocato né dimostrato” l'esistenza di una dichiarazione o altre pattuizioni contrattuali circa l'imputazione degli acconti versati, ragione per cui la ditta istante “ha operato conformemente al diritto”. Considerando infine che la convenuta non aveva reso verosimile il pagamento di acconti superiori a quanto conteggiato dall'istante né aveva sollevato “precise e puntuali contestazioni in merito alle prestazioni e agli importi fatturati e ripresi in tale documento”, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria per € 228 468.42 (€ 190 390.05 + € 38 078.37) con interessi del 5% dal 25 marzo 2021.

E. 1

ha suddiviso le sue prestazioni in ■ 38078.37 per ■ opere fisse ■ e in ■ 66318.43 per ■ trasporto, fornitura e posa arredo ■, computando su quest'ultimo importo un acconto di ■ 50000.00.

A parere del primo giudice, tale modo di procedere è conforme sia al diritto svizzero (art. 86 CO), che a quello italiano (art. 1193 del Codice civile italiano), giacché in mancanza di una dichiarazione del debitore al momento del pagamento o di altre pattuizioni spetta al creditore stabilire le modalità di computo dei pagamenti parziali ricevuti. Egli ha così rimproverato alla committente di non avere ■ evocato né dimostrato ■ l'esistenza di una dichiarazione o altre pattuizioni contrattuali circa l'imputazione degli acconti versati, ragione per cui la ditta istante ■ ha operato conformemente al diritto ■. Considerando infine che la convenuta non aveva reso verosimile il pagamento di acconti superiori a quanto conteggiato dall'istante né aveva sollevato ■ precise e puntuali contestazioni in merito alle prestazioni e agli importi fatturati e

ripresi in tale documento ■, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di

un'ipoteca legale provvisoria per ■228468.42 (■ 190390.05+ ■ 38078.37) con interessi del 5% dal 25 marzo 2021.

5. Litigioso in appello è unicamente il computo dell'acconto di ■50000.00 effettuato l'11 novembre 2020, che per la convenuta dev'essere dedotto dalla pretesa al beneficio dell'ipoteca legale. Al proposito essa fa valere che il giustificativo dell'ordine di bonifico bancario relativo al pagamento di tale importo reca la causale ■acconto forniture cucina ed armadiature a muro come da contratto n. 2■. Ciò significa chiaramente, a suo parere, che la somma andava imputata sulle prestazioni per le ■opere fisse■ e non quelle per ■trasporto, fornitura e posa arredo■. L'appellante soggiunge che tale indicazione corrisponde alla dichiarazione formulata al momento del pagamento in merito al debito che essa intendeva soddisfare, come prevedono gli art. 86 CO e 1193 del Codice civile italiano. A torto il Pretore ha conteggiato quindi l'acconto ■ essa afferma ■ sulle prestazioni che non beneficiano dell'ipoteca legale. In conclusione, essa chiede di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale limitatamente a ■ 178468.42 (■228468.42 ./■50000.00).

6. In concreto è fuori discussione che, per quanto riguarda il credito da garantire con riferimento al contratto stipulato dalla AO 1 con la M_____ SA (doc. E), l'istante ha fornito prestazioni che danno diritto a un'ipoteca legale giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC e prestazioni che non danno diritto a tale privilegio. Non è contestato inoltre, quanto meno a un giudizio sommario, che la fornitura e posa di cucine e di armadi a muro specificatamente eseguiti per essere integrati in un determinato immobile danno diritto a un'ipoteca legale (Steinauer, op. cit., pag. 338 n. 4476; Thurnherr, op. cit., n. 6 ad art. 839/840 CC; Schumacher/Rey, op. cit., pag. 81 n. 233 segg. e pag. 86 n. 247 segg.; v. anche RtiD II-2018 pag. 737 consid. 5 con rinvii). Né è litigioso, quanto meno in appello, il costo di ■ 38078.37 per le prime (■opere fisse■) e di ■ 66318.43 per le seconde (■trasporto, fornitura e posa arredo■: doc. G). È incontestato altresì che il 10 novembre 2020 la H_____ S.r.l. ha versato alla AO 1, per conto della M_____ SA, ■50000.00 e che sulla specifica del pagamento risulta, alla voce ■descrizione del pagamento■, ■acconto per conto M_____ fornitura cucina ed armadiatura a muro come da contratto N. 2■ (doc. 11).

a) Per quel che è del diritto applicabile alle controversie relative al contratto di base, in virtù del diritto internazionale privato sia italiano sia svizzero queste sono soggette alla legge italiana (per l'Italia: art. 4 cpv. 1 lett a e b del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008, applicabile anche in presenza di una parte domiciliata in Svizzera; Bonomi in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de

Lugano, Basilea 2011, n. 13 ad art. 112-149 LDIP; per la Svizzera: art. 117 LDIP; sentenza del Tribunale federale 4A_75/2008 dell'8 maggio 2008 consid. 2.1). Premesso ciò, ci si può domandare se nei confronti della ditta appaltatrice la committente abbia più debiti o ne abbia uno solo. L'art. 1193 del Codice civile italiano presuppone infatti una pluralità di rapporti obbligatori fra le stesse persone e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. La questione dell'imputazione non si applica pertanto quando sussista un debito unico (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 15^a edizione, n. 6 ad art. 1193). Sia come sia, e come si è visto, al momento del pagamento la M_____ SA, debitrice, ha espressamente dichiarato che l'acconto di ■50000.00 andava imputato sulla fornitura della cucina e delle armadiature ■a muro■ (doc. 11).

CO dispone che i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Dandosi un debito contratto in valuta estera, il creditore è tenuto perciò a formulare la sua pretesa nel processo in quella valuta e il giudice può condannare il convenuto a pagare il debito solo in tale moneta (DTF 134 III 151 consid. 2.2 e 2.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_455/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.46 del 28 marzo 2013 consid. 9b; v. anche RtiD I-2011 pag. 679 consid. 5 e I-2010 I pag. 771 consid. 5.3.1).

In materia di pegni immobiliari, per contro, l'art. 794 cpv. 1 CC prescrive che nella loro costituzione dev'essere determinato in ogni caso l'importo del credito in moneta svizzera. Il credito per cui è costituito il pegno immobiliare deve così essere iscritto nel registro fondiario con una determinata somma di denaro in franchi svizzeri (Marchandin: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 1 ad art. 794; Schmid-Tschirrenin: Basler Kommentar, ZGB II, 6^a edizione, n. 6 ad art. 794). E ciò indipendentemente dal fatto che il contratto soggiaccia al diritto svizzero o a un altro diritto (Schumacher/Rey, op. cit., pag. 159 n. 509; Foëx, Les gages immobiliers dans la durée, in: Foëx/Hottelier [curatori], Imprescriptibilité, contrôle et responsabilité, Ginevra 2018, pag. 35). Un pegno immobiliare, e segnatamente un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori, può così garantire una pretesa espressa in un'altra moneta solo a condizione che nel registro fondiario sia poi iscritto in franchi svizzeri l'ammontare massimo della garanzia (Schmid-Tschirren, loc. cit.).

In concreto nella sua istanza del 25 marzo 2021 la AO 1 ha postulato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 252'751.■ con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 (pari a ■ 228'468.42; doc. I). Il Pretore ha ordinato tuttavia, prima e dopo il contraddittorio, l'ipoteca legale solo in valuta estera, violando finanche l'art. 58 CPC (cfr. BR/DC 2021 pag. 351 n. 656). Ne deriva che in accoglimento dell'appello l'ipoteca legale va iscritta in definitiva per fr. 210'625.■.

8. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quarti, sicché l'opponente va chiamata a sopportare tre quarti degli oneri processuali in questa sede, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'attuale giudizio si riflette altresì sul dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado. Rispetto alla richiesta di giudizio, l'istante risulta vittoriosa per circa cinque sestimi. Le va addebitato pertanto un sesto degli oneri processuali, con diritto di ricevere dalla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (quattro sestimi dell'indennità piena).

9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30'000.■ nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza (consid. 2 in principio), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

II. Le spese di appello di fr. 1'500.■, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quarto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.■ per ripetibili ridotte.

■ avv. ;

■ avvocatidott. e .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 2

In pendenza di appello, come detto, la convenuta ha venduto la particella n. 1187 RFD di _____, sezione di _____, a M_____. Ora, trattandosi di un'obbligazione reale (propter rem), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori – sia essa provvisoria o definitiva – va chiesta al proprietario attuale del fondo oggetto delle forniture o dei lavori (RtiD II-2014 pag. 775 consid. 4b con riferimenti; v. anche Steinauer , Les droits réels, vol. III, 5^a edizione, pag. 347 n. 4498 seg.). Qualora il proprietario del fondo cambi pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC). Se non subentra, la richiesta di iscrizione va respinta (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019, consid. 3; v. anche Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 6^a edizione, n. 24 a ad art. 839/840; Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4^a edizione, pag. 522 n. 1641). Nella fattispecie il compratore ha dichiarato di subentrare nella causa alla venditrice, senza che questa vi si sia opposta, di modo che la sostituzione di parte si è perfezionata. Posto ciò, l'acquirente che subentra nella lite a un alienante riprende la causa nello stato in cui si trova, poiché il processo continua verso di lui in luogo e vece del suo predecessore. Non può quindi rimettere in discussione le fasi anteriori della procedura né può modificare l'oggetto del litigio, non avendo egli maggiori diritti del suo dante causa. Le azioni e le omissioni di quest'ultimo, in altre parole, gli vanno ascritte come se fossero proprie (RtiD II-2016 pag. 636 n. 21c).

E. 3

Il caso in esame denota risvolti di carattere internazionale, le parti avendo pattuito nel contratto di appalto la competenza per territorio del foro di Milano. Dandosi fondi in Svizzera, competenti per le procedure di iscrizioni di ipoteche legali di artigiani e imprenditori su immobili situati in Svizzera sono esclusivamente, tuttavia, i tribunali del luogo di situazione (art. 97 LDIP e 22 n. 1 della Convenzione di Lugano; DTF 129 III 747 consid. 3.5; Schumacher/Rey, op. cit., pag. 17 n. 55; Steinauer , op. cit., pag. 347 n. 4498

con rinvio alla nota 83). Poco importa di conseguenza che le condizioni “economiche e di fornitura” allegate ai tre contratti d'appalto sottoscritti dalla AO 1 con la _____ S.r.l e la M_____ SA di _____ contemplino una clausola secondo cui “ per ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, relativa alla stipula, interpretazione ed esecuzione del contratto, viene convenuta dalle parti la competenza del Foro di Milano ” (doc. C, E ed F; sulla questione: Schumacher/ Rey, op. cit., pag. 18 n. 59; Piotet , L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: les principes in: JdT 2010 II 19; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_323/2013 del 29 novembre 2013 consid. 4.3.2). L'esclusivo foro del luogo di situazione dell'immobile in Svizzera comporta altresì l'esclusiva applicazione del diritto svizzero (art. 99 cpv. 1 LDIP; Schumacher/Rey, op. cit., pag. 17 n. 56 e pag. 18 n. 57; Müller-Chen in: Zürcher Kommentar zum IPRG, vol. I, 3^a edizione, n. 6 ad art. 99).

E. 4

Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti i principi che disciplinano l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato la tempestività dell'istanza e ha individuato quali prestazioni svolte dall'istante beneficiano dell'ipoteca legale. Quanto al credito da garantire, egli ha constatato che le prestazioni eseguite per la _____ S.r.l., di complessivi € 501 624.06 (IVA inclusa), si suddividono in € 202 241.64 per “trasporto, fornitura e posa arredo” e in € 299 382.41 per “opere fisse”, con deduzione dello “storno per credito della committente” di € 202 241.64 a copertura integrale dei primi costi e di € 108 992.36 dai secondi, onde un credito di € 190 390.05. Riguardo alle opere svolte per la M_____ SA, di € 104 396.80 (IVA inclusa), egli ha rilevato che la AO 1 ha suddiviso le sue prestazioni in € 38 078.37 per “opere fisse” e in € 66 318.43 per “trasporto, fornitura e posa arredo”, computando su quest'ultimo importo un acconto di € 50

E. 5

Litigioso in appello è unicamente il computo dell'acconto di € 50 000. 00 effettuato l'11 novembre 2020, che per la convenuta dev'essere dedotto dalla pretesa al beneficio dell'ipoteca legale. Al proposito essa fa valere che il giustificativo dell'ordine di bonifico bancario relativo al pagamento di tale importo reca la causale “acconto forniture cucina ed armadiature a muro come da contratto n. 2”. Ciò significa chiaramente, a suo parere, che la somma andava imputata sulle prestazioni per le “opere fisse” e non quelle per “trasporto, fornitura e posa arredo”. L'appellante soggiunge che tale indicazione corrisponde alla dichiarazione formulata al momento del pagamento in merito al debito che essa intendeva soddisfare, come prevedono gli art. 86 CO e 1193 del Codice civile italiano. A torto il Pretore ha conteggiato quindi l'acconto ■ essa afferma ■ sulle prestazioni che non beneficiano dell'ipoteca legale . In conclusione, essa chiede di confermare l'iscrizione provvisoria dell' ipoteca legale limitatamente a € 178 468.42 (€ 228 468.42 ./ . € 50 000 .00).

E. 6

50 0. 00) e alle armadiature (posizioni 10 e 11 per €

E. 10

625 .-. 8. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quarti, sicché l'opponente va chiamata a sopportare tre quarti degli oneri processuali in questa sede, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016

pag. 638 consid. 3b). L'attuale giudizio si riflette altresì sul dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado. Rispetto alla richiesta di giudizio, l'istante risulta vittoriosa per circa cinque sestimi. Le va addebitato pertanto un sesto degli oneri processuali, con diritto di ricevere dalla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (quattro sestimi dell'indennità piena). 9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza (considerando 2 in principio), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza impugnata sono così riformati: 2. Al passaggio in giudicato della presente decisione l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a ridurre a fr. 210 625.– con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 l'ammontare dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori decretata in via cautelare il 26 marzo 2021 da questo Pretore senza contraddittorio in favore della AO 1 sulla particella n. 1187 RFD di _____, sezione di _____, ora appartenente a M _____ . 4. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 4000.– (già comprensiva di quella del decreto supercautelare del 26 marzo 2021), da anticipare dall'istante, sono poste per un sesto a carico dell'istante stessa e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte. II. Le spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quarto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – avv. ; – avvocati dott. e . Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato). Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.